

C A P O XVI.

*Le denunzie secrete, dette le bocche del leone :
il processo : le pene.*

Solevasi in Venezia accusare talvolta i colpevoli, per mezzo di secreta denuncia. A tale oggetto erano destinate alcune cassette di marmo, fitte nel muro in varii luoghi della città, le quali nell'apertura raffiguravano la bocca di un leone; da ciò il nome di *bocche del leone*. Queste accoglievano le polizze, su cui stavano scritte le accuse contro quei colpevoli, che non volevasi pubblicamente accusare, donde similmente il nome di *denunzie secrete*. Le chiavi di queste cassette stavano in mano dei rispettivi magistrati, perciocchè tutte le principali magistrature, sia che vegliassero per la pubblica quiete, sia che punissero i delitti, sia che amministrassero le finanze, avevano le proprie *denuncie secrete*. Ma in esse, quanto al Consiglio dei dieci, osservavasi una somma delicatezza, per ben guardarsi dal confondere col vero colpevole un calunniato. Al che riferiscono le leggi, che vengo tosto accennando.

Una legge del 30 ottobre 1387 comanda, che le accuse senza sottoscrizione, trovate nelle denuncie secrete pel Consiglio dei dieci, siano abbruciate: col che intendevasi di voler sempre responsabile dell'accusa chiunque l'aveva azzardata. E ciò d'altronde smentisce la favola di chi, per calunniare questa magistratura, non distinse denuncia *secreta* da denuncia *anonima*.

Una legge del 30 agosto 1342, rinnovando la suindicata, vi eccettuò le accuse per colpa di bestemmia, purchè indicassero il nome di tre testimonii presenti al fatto, su cui si fonda l'accusa. Ed anche in ciò si conosce la giudiziosa lealtà di volere un appoggio sicuro, per non avventurare forse la riputazione di un innocente: tanto più, che gli accusatori scoperti rei di calunnia, erano severamente puniti.